

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

## 3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
REALE ORONZO ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23);	
CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68);	
IOTTI LEONILDE ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76);	
BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145);	
FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356) . . . . .	41
PRESIDENTE . . . . .	41, 42, 43, 51, 53, 54, 58, 59, 62
DELL'ANDRO . . . . .	53, 56, 57, 58, 59, 62
DI NARDO . . . . .	58
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	42
GARGANI . . . . .	58, 59
MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	54, 56, 59
MAZZOLA . . . . .	58
MICHELI PIETRO . . . . .	42
RICCIO STEFANO . . . . .	43, 51, 54
SPAGNOLI . . . . .	53, 54, 57

Seguito della discussione delle proposte di legge: Reale Oronzo ed altri n. 23, Castelli ed altri n. 68, Iotti Leonilde ed altri n. 76, Bozzi ed altri n. 145, Fortuna ed altri n. 356, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri, Castelli ed altri, Iotti Leonilde ed altri, Bozzi ed altri, Fortuna ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è stata conclusa la discussione sulle linee generali. Nel corso di tale discussione, l'onorevole Stefano Riccio ha esposto una sua posizione personale in merito ai provvedimenti in esame, ma ha nel contempo dichiarato di aderire alla proposta di demandare al Senato una più attenta riflessione sulle argomentazioni che ci ha sottoposto. Anche l'onorevole Stefano Riccio, pertanto, si è allineato sulle posizioni comuni emerse nel corso del dibattito, tendenti ad escludere l'introduzione di modifiche, alla Camera, al testo già approvato nella precedente legislatura ed ora nuovamente in discussione.

Come sarà specificato dal sottosegretario Ferioli, anche il Governo non presenterà gli emendamenti che erano stati preannunziati nel corso della precedente seduta. Allo stesso modo, anche l'onorevole Riccio, che aveva preannunziato la presentazione di una serie

La seduta comincia alle 10,30.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

di emendamenti, non insisterà per la loro discussione, accedendo alla proposta di lasciare al Senato l'opportunità di procedere ad un riesame del provvedimento, eventualmente anche sulla scorta delle osservazioni, delle obiezioni e delle proposte di modifica che in questa sede ci limiteremo semplicemente ad enunciare.

Naturalmente, non si tratta di una decisione procedurale, ma di una scelta politica. In base a tale orientamento, la Commissione potrà procedere rapidamente all'esame del provvedimento, mentre al Senato sarà lasciato il compito di raccogliere, se lo riterrà opportuno, gli spunti forniti dalle argomentazioni avanzate in questa sede.

Dobbiamo ora procedere alla scelta del testo base. Come i colleghi ben sanno, le prime quattro proposte di legge all'ordine del giorno (e cioè quelle recanti i numeri 23, 68, 76 e 145) sono identiche tra loro, in quanto riproducono puramente e semplicemente il testo approvato dalla nostra Commissione durante la passata legislatura. A questo proposito, anzi, debbo aggiungere che le ragioni che hanno giustificato — a parere dei presentatori di tali progetti di legge — la ripresentazione di quel testo sono le medesime alle quali si sono ispirati coloro che hanno chiesto di concludere il presente dibattito con la massima celerità.

Il quinto progetto di legge in esame, recante il numero 356, si ricollega alla proposta di legge presentata dall'onorevole Fortuna nella passata legislatura. Come si ricorderà, tale proposta di legge venne presentata in epoca posteriore all'inizio della discussione in seno alla Commissione giustizia sulla riforma del diritto di famiglia: tanto è vero che, se pure vi fu un formale abbinamento, la discussione si svolse sulla base del testo unificato delle altre proposte di legge, predisposto dal Comitato ristretto.

Mi sembra pertanto opportuno che si proceda a scegliere come testo base per la discussione quello costituito dalle proposte di legge nn. 23, 68, 76 e 145, identiche tra loro. Una soluzione di questo genere comporta la conseguenza che i presentatori della proposta di legge n. 356 avranno l'onere di presentare, se lo riterranno opportuno, emendamenti al testo base, ispirati al testo da essi elaborato. Ciò non toglie, però, che sarebbe auspicabile che questi colleghi, aderendo al comune impegno emerso in seno alla Commissione, rinuncino anch'essi a presentare emendamenti.

Pongo pertanto in votazione la proposta di scegliere come testo base per la discussione i

progetti di legge nn. 23, 68, 76 e 145, identici tra loro.

(È approvata).

MICHELI PIETRO. Signor Presidente, io avevo intenzione di proporre alla Commissione di scegliere come testo base il progetto di legge Reale ed altri n. 23, per un doveroso atto di omaggio a lei, che è il nostro Presidente, e che fu uno dei primi parlamentari ad interessarsi del problema della riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Micheli, di questa sua intenzione. In effetti, però, le quattro proposte di legge che sono state scelte come testo base sono identiche tra loro, riproducendo il testo approvato nella quinta legislatura.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del testo base:

#### ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — *Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.* — I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori o del tutore; se i genitori sono separati o nella ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Come è stato preannunciato dal Presidente, desidero dichiarare che il Governo, considerato l'orientamento emerso nella discussione sulle linee generali, volto a trasmettere rapidamente al Senato il provvedimento, non presenterà in questa sede degli emendamenti, che si riserva peraltro di formulare nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

RICCIO STEFANO. Signor Presidente, come preannunciato nella seduta di ieri, dichiaro che, preso atto dell'orientamento comune emerso nel corso del dibattito, sono disposto a ritirare i miei emendamenti, già svolti nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Si tratta, se non erro, dei seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, primo alinea, sostituire le parole:* « in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia », *con le altre:* « in cui è stata istituita la famiglia a seguito della celebrazione del matrimonio »;

*All'articolo 1, primo alinea, sopprimere le parole:* « di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso »;

*All'articolo 1, secondo alinea, sostituire le parole:* « di cui alla seconda parte del comma precedente ha il domicilio del genitore con il quale convive », *con le altre:* « di cui al comma precedente, ha il domicilio del genitore al quale è dato l'esercizio della potestà su di lui, temporaneamente o stabilmente »;

*All'articolo 2, sostituire le parole:* « che abbiano i requisiti fissati dalla legge », *con le altre:* « capaci di intendere e di volere e che siano nelle condizioni indicate dalla legge »;

*Sostituire i primi due alinea dell'articolo 3 con il seguente:*

« ART. 81. — *Età.* — Non può contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni 20 e la donna che non ha compiuto gli anni 18 »;

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

« L'articolo 85 del codice civile è sostituito dal seguente:

» ART. 85. — *Impedimento al matrimonio per interdizione e per incapacità di intendere e di volere.* — Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente e l'incapace di intendere e di volere.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, a richiesta delle parti, può essere disposta dal giudice la sospensione della celebrazione del matrimonio, con ordinanza motivata.

L'ordinanza può essere revocata per fatti o prove sopravvenuti » »;

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

« L'articolo 86 del codice civile è sostituito dal seguente:

» ART. 86. — *Libertà di stato.* — Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente sia quando non sia stato annullato o sciolto » »;

*All'articolo 4, sopprimere il quarto, il quinto ed il sesto alinea;*

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

« L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 180 giorni dallo scioglimento, eccetto in caso di nullità del matrimonio per l'impotenza di entrambi o di uno dei coniugi. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata. La donna, se è incinta, al momento del matrimonio, deve espressamente dichiararlo nell'atto di matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve annotarlo nell'atto » »;

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

« L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

» ART. 90. — *Opposizione in caso di incapacità o di immaturità o di altri impedimenti.* — I genitori e il tutore possono proporre opposizione al matrimonio per incapacità di intendere e di volere o per immaturità psicofisica, nonché negli altri casi di impedimenti e di divieti previsti dalla legge.

Il giudice, con ordinanza motivata, da emanarsi non oltre 30 giorni dal deposito dell'opposizione notificata agli interessati presso la cancelleria, può sospendere il matrimonio, ove riconosca fondati i motivi.

L'ordinanza è impugnabile in appello » »;

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-bis:*

« All'articolo 85 del regio decreto 9 luglio 1929, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

» La dichiarazione, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è anche annotata al margine dell'atto di nascita del genitore che effettua il riconoscimento. Di tale annotazione non può essere fatta menzione in certificati o estratti dell'atto di nascita del genitore, salvi quelli rilasciati a scopo di matrimonio » »;

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

*All'articolo 7 aggiungere il seguente alinea:*

« Il matrimonio può essere annullato nel caso in cui la certificazione medica e la dichiarazione risultino false ».

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo 7-bis:*

« L'articolo 97 del codice civile è sostituito dal seguente:

” ART. 97. — *Documenti per le pubblicazioni.* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale di stato civile copia integrale dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, recante tutte le annotazioni, incluse quelle degli eventuali atti di riconoscimento di figli naturali, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale dello stato civile provvede, su loro domanda, a richiederli.

All'atto delle pubblicazioni l'ufficiale dello stato civile, dandone correlativa annotazione nel registro delle pubblicazioni, dà lettura ai nubendi dell'articolo 122, annotando eventuali dichiarazioni degli stessi dirette a comprovare la conoscenza di una o più delle situazioni indicate nel secondo comma del predetto articolo ” »;

*All'articolo 9, sostituire le parole: « articoli 143, 144 e 147 », con le altre: « articoli 143, 144 e 145 »;*

*All'articolo 10, penultimo alinea, sostituire alle parole: « trascorsi centottanta giorni », le parole: « trascorsi sessanta giorni »;*

*All'articolo 11, primo alinea, sostituire le parole: « articoli 84, 86, 87 e 88 », con le altre: « articoli 68, 84, 86, 87 e 88 », e sostituire le parole: « articoli 86, 87 e 88 », con le altre: « 68, 84, 86, 87 e 88 »;*

*All'articolo 11, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto alinea;*

*All'articolo 13; sostituire l'ultimo alinea con il seguente:*

« L'azione non può essere proposta se, dopo essere stata revocata la interdizione, è fatta da parte dei coniugi dichiarazione di convalida del matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico per notaio. La dichiarazione deve essere fatta entro un anno dalla notizia della revoca dell'interdizione »;

*All'articolo 14, sostituire l'ultimo alinea con il seguente:*

« L'azione non può essere proposta se vi è stata la dichiarazione di convalida del matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico per notaio, dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. La dichiarazione deve essere fatta entro un anno dalla data di certificazione medica sulla capacità »;

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

« L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

” ART. 121. — *Matrimonio di solo mutuo aiuto.* — Il matrimonio può essere contratto, con la condizione della sterilità, da chi non ha capacità di generare o di trasmettere secondo le leggi genetiche ai nascituri buone condizioni di salute fisica o psichica o di concepire senza trasmettere anomalie o malattie ereditarie congenite. Il certificato prematrimoniale, contenente la dichiarazione medica, deve essere integralmente trascritto nell'atto di matrimonio, sotto la responsabilità dell'ufficiale dello stato civile ” »;

*All'articolo 16, secondo alinea, dopo le parole: « di carattere essenziale », aggiungere le altre: « le quali non costituiscano, in sé, cause di nullità per incapacità di intendere e di volere e per immaturità psico-fisica »;*

*All'articolo 16, sostituire il terzo alinea con il seguente:*

« L'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

- 1) l'esistenza di un precedente matrimonio, anche se non fornito di effetti civili;
- 2) l'esistenza di prole legittima o naturale, riconosciuta o dichiarata;
- 3) lo stato di gravidanza, causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore;
- 4) l'esistenza di grave malattia fisica o psichica che renda impossibile l'ordinato svolgimento della vita familiare ovvero costituisca grave ostacolo all'esercizio dei diritti e allo adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

5) l'esistenza di deviazioni sessuali, clinicamente accertabili, che costituiscano ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

6) l'esistenza di una dichiarazione di delinquenza abituale o professionale nel delitto oppure di delinquenza per tendenza emessa con sentenza passata in giudicato;

7) l'esistenza di una condanna non ancora eseguita a pena detentiva non inferiore ai 5 anni, o non inferiore a 2 anni se si tratti di reati contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione. In tal caso, se l'azione di nullità di matrimonio viene proposta prima che si sia formato il giudicato sulla condanna, il giudice civile sospende il processo sino all'esito di quello penale. Nel caso di assoluzione, l'azione civile è dichiarata improcedibile ».

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

« L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

” ART. 123. — *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi ovvero dal pubblico ministero quando, attraverso un accordo simulatorio, i nubendi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi o di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio oppure quando il matrimonio sia stato contratto per il conseguimento di scopi ed il raggiungimento di effetti del tutto estranei ad esso.

Nella prima ipotesi, di cui al comma precedente, l'azione non è proponibile, decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio oppure quando i coniugi abbiano adempiuto gli obblighi o esercitato i diritti discendenti dal matrimonio ovvero quando il comportamento dei coniugi dimostri l'esistenza di una volontà sopravvenuta di attuare gli effetti del matrimonio stesso ” »;

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-bis:*

« Dopo l'articolo 123 del codice civile è inserito il seguente:

” ART. 123-bis. — *Dolo.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato determinato da artifici o raggiri positivamente attuati dall'altro coniuge e tendenti a falsamente rappresentare l'esistenza o la mancanza di condizioni o qualità del nubendo che in relazione alla posizione dei soggetti nonché alla comune rilevanza sociale del fatto dolosamente manifestato o occultato avrebbero escluso, ove conosciute, il consenso.

L'azione non può essere proposta trascorsi tre mesi dal momento in cui il coniuge ha avuto conoscenza dell'artificio o raggirato posto

in essere, e comunque se vi sia stata coabitazione per un anno ” »;

*Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente articolo 17-ter:*

« Dopo l'articolo 123-bis del codice civile è inserito il seguente:

” ART. 123-ter. — *Matrimonio non consumato.* — Quando alla celebrazione del matrimonio non è seguita, per qualsiasi motivo, la consumazione del rapporto fisico fra i coniugi, ciascuno di essi può chiedere l'annullamento del matrimonio.

L'azione non può essere esercitata trascorsi sei mesi dalla celebrazione e comunque se vi è stata coabitazione per tre mesi ” »;

*Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente articolo 17-quater:*

« Dopo l'articolo 123-ter del codice civile è inserito il seguente:

” ART. 123-quater. — *Annullamento estero.* — Il matrimonio di chi, essendo cittadino italiano, ha sposato uno straniero, che non abbia mai precedentemente avuto la cittadinanza italiana, è annullato di diritto, a istanza del pubblico ministero presso il tribunale per la famiglia, quando il coniuge straniero abbia ottenuto all'estero sentenza irrevocabile di annullamento o di scioglimento del matrimonio.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 128 ” »;

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente articolo 20-bis:*

« L'articolo 135 del codice civile è sostituito dal seguente:

” ART. 135. — *Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.* — È punito con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione del matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando abbia ommesso di compiere gli adempimenti richiesti o quando manchi alcuno dei documenti prescritti ” »;

*All'articolo 21, sostituire le parole:* « con l'ammenda fino a lire un milione », *con le altre:* « con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire un milione »;

*Sostituire l'articolo 26 con il seguente:*

« L'articolo 145 del codice civile è abrogato »;

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

All'articolo 27, secondo alinea, sopprimere le parole: « scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

All'articolo 29, secondo alinea, sostituire le parole: « in caso di inadempimento », con le altre: « in caso di inesecuzione della sentenza di condanna o di altro provvedimento provvisoriale del giudice »;

All'articolo 30, primo alinea, sostituire le parole: « negli altri casi previsti dalla legge », con le altre: « nei casi previsti dagli articoli 123-bis e 123-ter »;

Sopprimere il secondo alinea dell'articolo 30;

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

« L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

” ART. 151. — *Casi di separazione personale.* — La separazione può essere chiesta da una o da entrambi i coniugi, per giusta causa.

Il tribunale, pronunciando la separazione, dichiara da quali fatti o comportamenti essa sia stata determinata ” »;

All'articolo 45, primo alinea, sopprimere le parole: « le quali sono valide, se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale »;

Sopprimere il secondo alinea dell'articolo 45;

All'articolo 88, primo alinea, sopprimere le parole: « ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso »;

All'articolo 90, primo alinea, sopprimere le parole: « ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso »;

All'articolo 91, primo alinea, n. 3, sostituire le parole: « In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre », con le altre: « In tal caso il marito è ammesso a provare la incompatibilità delle caratteristiche genetiche e del gruppo sanguigno »;

All'articolo 102, primo alinea, dopo le parole: « di quest'ultimo », aggiungere le seguenti: « e dei figli legittimi, se di età superiore ai dieci anni »;

All'articolo 122, ultimo alinea, sostituire le parole: « superiore ai quattordici anni », con le altre: « superiore ai dieci anni »;

All'articolo 136, secondo alinea, sopprimere le parole: « ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso »;

Dopo l'articolo 206, aggiungere i seguenti:

## ART. 207.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La donna maritata con uno straniero non perde la cittadinanza italiana salvo sua espresa rinunzia ».

## ART. 208.

L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 706. — *Forma della domanda.* — La domanda di separazione personale si propone con ricorso al tribunale per la famiglia e per i minori del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Nel caso di separazione consensuale, il ricorso deve essere avanzato congiuntamente dai due coniugi.

Il presidente designa il giudice delegato a trattare il ricorso e fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi e il termine per la notificazione dei ricorso e del decreto ».

## ART. 209.

L'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 707. — *Comparizione delle parti.* — Nel caso in cui sia richiesta la separazione, tanto se consensuale quanto se non consensuale, il presidente del tribunale per la famiglia e per i minori delega un giudice ad esperire il tentativo di conciliazione, fissando all'uopo la data della comparizione personale delle parti.

Se all'udienza uno dei coniugi non compare, il giudice fissa una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione, ordinando alla cancelleria la notifica alla parte assente di tale provvedimento. Se alla nuova udienza uno dei coniugi non compare senza giustificato motivo, il giudice rimette la causa al collegio per il provvedimento di cui all'articolo 152, comma secondo, del codice civile.

Se, comparse entrambe le parti, il tentativo di conciliazione non riesce o si ritiene giustificato il motivo della mancata partecipazione di uno dei coniugi, il giudice, nel caso di domanda di separazione consensuale, procede agli accertamenti che ritiene opportuni e all'esito emette il decreto di omologazione. Nel caso di domanda di separazione non consensuale invita le parti a costituirsi a mezzo di procuratore e fissa l'udienza per l'inizio della trattazione della causa e per l'emanazione degli eventuali provvedimenti urgenti ».

## ART. 210.

L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 708. — *Modificabilità dei provvedimenti urgenti.* — I provvedimenti urgenti emessi dal giudice ai sensi del primo comma dell'articolo precedente possono essere revocati o modificati a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

I provvedimenti urgenti decadono automaticamente con la emissione della sentenza di primo grado, che diviene immediatamente esecutiva.

Le singole statuizioni di tale sentenza possono essere modificate dal giudice d'appello, anche nel corso del giudizio, con sentenza non definitiva ».

## ART. 211.

L'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 709. — *Esecuzione dei provvedimenti del giudice.* — Per ottenere l'esecuzione degli obblighi nascenti dagli eventuali provvedimenti urgenti, dalla sentenza di separazione o dal decreto d'omologazione della separazione consensuale relativamente all'affidamento della prole, si applicano le norme del titolo IV del libro III sostituendo alla competenza del pretore quella del giudice che ha emesso i provvedimenti, il quale è competente a decidere sulle eventuali opposizioni ».

## ART. 212.

L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 711. — *Modificabilità delle condizioni della separazione consensuale.* — Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente ».

## ART. 213.

Il secondo comma dell'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, deve essere dichiarata la perdita della patria potestà quando il genitore sia stato condannato per un qualsiasi delitto doloso commesso in concorso con il minore, quando il genitore sia stato dichiarato non imputabile ai sensi degli articoli 88 e 95 ed il fatto costituisca delitto doloso, quando il genitore abbia determinato il minore a commettere un delitto ai sensi degli articoli 111 e 112, n. 3 ».

## ART. 214.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 374-bis:

« ART. 374-bis. — *Falsa testimonianza e frodi processuali in cause matrimoniali.* — Chiunque, nel corso di un procedimento civile tendente a far dichiarare l'annullamento del matrimonio, al fine di tarre in inganno il giudice, rende falsa testimonianza ai sensi dell'articolo 372 o pone in essere una frode processuale ai sensi dell'articolo 374, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

## ART. 215.

È abrogato l'articolo 544 del codice penale.

## ART. 216.

L'articolo 551 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 551. — *Circostanza attenuante.* — Se alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 546 o dall'articolo 547 è commesso dalla gestante nel convincimento di salvare la propria reputazione, le pene ivi stabilite sono diminuite di un terzo ».

## ART. 217.

L'articolo 553 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 553. — *Incitamento a pratiche abortive.* — Chiunque fa propaganda a favore di pratiche abortive è punito con la reclusione fino ad un anno ».

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

## ART. 218.

Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente 558-bis:

« ART. 558-bis. — *Induzione al matrimonio mediante violenza.* — Chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a contrarre matrimonio è punito — se il matrimonio è annullato — con la reclusione da 3 a 10 anni ».

## ART. 219.

Dopo l'articolo 558-bis del codice penale è inserito il seguente articolo 558-ter:

« ART. 558-ter. — *Induzione al matrimonio mediante frode.* — Il coniuge che abbia ottenuto il consenso dell'altro coniuge al matrimonio attraverso un'attività fraudolenta che abbia portato all'annullamento del matrimonio è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

## ART. 220.

Dopo l'articolo 558-ter del codice penale è inserito il seguente articolo 558-quater:

« ART. 558-quater. — *Termini di prescrizione.* — Il termine della prescrizione per i delitti di cui agli articoli 558, 558-bis e 558-ter del presente codice nonché dell'articolo 139 del codice civile decorre dal giorno in cui è stato sciolto il matrimonio ».

## ART. 221.

L'articolo 559 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 559. — *Adulterio.* — Il coniuge che commette adulterio è punito con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo del coniuge adultero.

La pena è della reclusione da tre mesi a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del coniuge offeso ».

## ART. 222.

L'articolo 561 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 561. — *Casi di non punibilità.* — Non è punibile la moglie che commetta adulterio quando il marito l'abbia indotta o incitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Parimenti non è punibile il coniuge abbandonato o il coniuge separato.

Le predette cause di non punibilità si estendono anche al correo della persona a cui si riferiscono ».

## ART. 223.

È abrogato il primo comma dell'articolo 562 del codice penale.

## ART. 224.

Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da tre a dieci anni ».

## ART. 225.

Il secondo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i beni di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa o che non abbia abbandonato la residenza familiare;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro ».

Il quarto ed il quinto comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Non è punibile, nell'ipotesi di cui ai precedenti nn. 3 e 4, chi dimostri di essere nella impossibilità materiale di provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza ».

## ART. 226.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578. — *Infanticidio.* — La madre che cagiona la morte del proprio figlio immediatamente dopo il parto ovvero del feto durante



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

il parto nel convincimento di salvare la propria reputazione è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61.

Chi concorre nel predetto reato è punito con la pena da dieci a venti anni ».

## ART. 227.

È abrogato l'articolo 587 del codice penale.

## ART. 228.

L'articolo 592 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 592. — *Abbandono di neonato.* — La madre che abbandona il proprio figlio subito dopo la nascita, nel convincimento di salvare la propria reputazione, è punita con la reclusione da un anno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due anni a sette anni se dal fatto deriva una lesione personale e da cinque a quindici anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61 ».

## ART. 229.

L'articolo 560 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 560. — *Inseminazione artificiale.* — La donna coniugata che permette su di sé la inseminazione artificiale eterologa è punita con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a coloro che abbiano concorso alla commissione del reato. Il delitto è punibile a querela del marito.

## ART. 230.

Dopo l'articolo 560 del codice penale è inserito il seguente articolo 560-bis:

« ART. 560-bis. — *Pratiche inseminative su donna non consenziente.* — Chiunque compie pratiche inseminative su donna non consenziente è punito con la reclusione da due a sette anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

## ART. 231.

Dopo l'articolo 663 del codice penale è inserito il seguente articolo 663-bis:

« ART. 663-bis. — *Pubblicità commerciale di contraccettivi.* — Chiunque distribuisce o af-

figge o mette comunque in circolazione scritti o disegni tendenti a pubblicizzare, per scopi commerciali, prodotti atti a realizzare pratiche contro la procreazione, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 80.000 a 500.000 lire.

La norma non si applica alla pubblicità commerciale riservatamente inviata a operatori sanitari ».

## ART. 232.

Dopo l'articolo 663-bis del codice penale è inserito il seguente articolo 663-ter:

« ART. 663-ter. — *Vendita senza ricetta di prodotti contraccettivi.* — Chiunque vende senza ricetta medica prodotti contraccettivi, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 80.000 a 500.000 lire ».

## ART. 233.

L'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« È istituito in ogni città, capoluogo di provincia, il tribunale per la famiglia e per i minorenni, composto da una o più sezioni.

È istituita in ogni città, sede di corte d'appello, la corte d'appello per la famiglia e per i minorenni, composta da una o più sezioni ».

## ART. 234.

L'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — *Composizione dei tribunali e della corte d'appello per la famiglia e per i minorenni.* — Ciascuna sezione del tribunale è composta da un magistrato di corte di appello che la presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, di cui almeno uno donna, cultori di pedagogia, psicologia, neuropsichiatria, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

A uno dei presidenti di sezione è conferito, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione del tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Ciascuna sezione della corte d'appello è composta da un magistrato di cassazione che la presiede, da due magistrati di appello e da due cittadini, di cui almeno uno donna, aventi i requisiti di cui al primo comma.

A uno dei presidenti di sezione è conferita, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione della corte di appello per la famiglia e per i minori.

Gli esperti del tribunale e della corte d'appello per famiglia e per i minori sono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del ministro per la grazia e la giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono nominati uno o più supplenti, secondo le necessità ».

## ART. 236.

L'articolo 71 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — *Pubblico ministero presso il tribunale e la corte d'appello per la famiglia e per i minorenni.* — Presso il tribunale e presso la corte di appello per la famiglia e per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, con a capo, per il tribunale, un sostituto procuratore generale di corte d'appello e, per la corte d'appello, un sostituto procuratore generale di cassazione. A tali uffici spettano i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero ».

## ART. 237.

Dopo l'articolo 19 del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo 19-bis:

« ART. 19-bis. — *Foro per la famiglia e per i minorenni.* — Il tribunale per la famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della provincia in cui è istituito.

La corte d'appello per la famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio del distretto delle attuali corti di appello ».

## ART. 238.

Dopo l'articolo 9 del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo 9-bis:

« ART. 9-bis. — *Competenza del tribunale per la famiglia e per i minorenni.* — Il tribunale per la famiglia e per i minorenni ha competenza sulle materie:

- 1) già affidate al tribunale per i minorenni;
- 2) relative al matrimonio ed alla famiglia, con esclusione soltanto delle controversie di eredità e di successione;
- 3) relative agli interventi concernenti il ricovero in ospedali psichiatrici ».

## ART. 239.

Dopo l'articolo 30 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo 30-bis:

« ART. 30-bis. — *Competenza del tribunale per la famiglia e per i minorenni.* — Appartiene al tribunale per la famiglia e per i minorenni la cognizione:

- 1) dei reati contro la famiglia;
- 2) dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe e previsti nella legge del 20 febbraio 1958, n. 75, quando siano commessi ai danni dei minori degli anni 18;
- 3) dei delitti di cui agli articoli 591, 592 e 593 del codice penale, se commessi ai danni di minori ».

## ART. 240.

Dopo l'articolo 49 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo 49-bis:

« ART. 49-bis. — *Effetti della connessione sulla competenza del tribunale per la famiglia e per i minorenni.* — Se i procedimenti connessi appartengono alcuni all'autorità giudiziaria ordinaria ed altri al tribunale per la famiglia e per i minorenni, è competente per tutti il tribunale per la famiglia o per i minorenni.

Nondimeno la corte di appello, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario e presso il tribunale per la famiglia e per i minorenni, o a richiesta del tribunale per la famiglia e per i minorenni, può ordinare con sentenza per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti ».

## ART. 241.

L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 343. — *Apertura della tutela.* — Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela presso il tribunale per la famiglia e per i minorenni dove è la sede principale degli affari e interessi del minore ».

## ART. 242.

L'articolo 344 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 344. — *Funzione del giudice tutelare.* — Il presidente del tribunale per la famiglia e per i minorenni delega ad uno o più giudici le funzioni di tutela e di curatela. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

La delega allo svolgimento della funzione tutelare è incompatibile con la partecipazione ad organi del tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Il pretore può essere delegato dal tribunale per la famiglia e per i minorenni e dal giudice tutelare per atti processuali, relativamente ai quali ha competenza a prendere soltanto provvedimenti urgentissimi ».

## ART. 242.

*(Delega al Governo per le piante organiche e per le procedure).*

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla istituzione delle piante organiche degli organi giudiziari previsti nei precedenti articoli.

Il Governo è inoltre delegato a stabilire le norme relative alle procedure da seguire nei giudizi avanti ai predetti organi giudiziari sulla base dei seguenti principi

a) gratuità delle procedure relative ai procedimenti non contenziosi;

b) massima snellezza possibile nelle forme processuali;

c) ampia previsione di poteri di iniziativa d'ufficio dei predetti organi, nella fase istruttoria;

d) riduzione, per quanto possibile, del principio della pubblicità del processo;

e) ampia previsione di poteri conciliativi;

f) maggiore possibilità di emettere provvedimenti provvisori *ad experimentum*;

g) possibilità di delegare tutti i poteri istruttori ad uno o più componenti del collegio.

Il Governo è anche delegato a emanare norme sull'ordinamento giudiziario per disciplinare la scelta e la progressione nella attribuzione delle funzioni dei giudici dei tribunali e delle corti d'appello per la famiglia e per i minorenni, sulla base del principio che i magistrati addetti ai predetti organi giudiziari devono essere soggetti a continui spostamenti e devono svolgere esclusivamente la loro attività presso i predetti uffici.

## ART. 242.

*(Norma transitoria per i matrimoni anteriori).*

Per i matrimoni civili, celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le cause di nullità o di annullamento previste dalla presente legge. In tal caso l'azione si prescrive entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 244.

*(Norme transitorie per le famiglie già costituite).*

Le famiglie già costituite alla data in vigore della presente legge sono assoggettate al regime di comunione con decorrenza da un anno dopo la predetta data. Entro lo stesso termine di un anno, gli sposi possono escludere convenzionalmente la comunione ai sensi dell'articolo 169.

## ART. 245.

*(Norma transitoria per i beni dotati).*

I beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano vincolati in dote o in patrimonio familiare sono assoggettati al regime del patrimonio familiare, disciplinato dalla presente legge, con effetto dalla stessa data.

## ART. 246.

*(Delega al Governo per norme di coordinamento e di attuazione).*

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme complementari, di coordinamento, di attuazione, transitorie; a coordinare la presente legge con i codici, civile e penale, di procedura civile e di procedura penale; nonché a pubblicare il nuovo libro sui diritti di famiglia.

RICCIO STEFANO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti testé letti dal Presidente.

PRESIDENTE. L'avvenuto ritiro di tutti i suddetti emendamenti rende superfluo rilevare l'innammissibilità, in sede legislativa, di modifiche tendenti a conferire al Governo deleghe legislative.

Poiché nessun altro chiede di parlare, e non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Darò ora lettura degli articoli 2, 3 e 4 che, nessuno chiedendo la parola e non essendovi emendamenti, porrò direttamente in votazione:

## ART. 2.

Nel capo III del titolo VI del libro I del codice civile, prima delle disposizioni della sezione I, è inserito il seguente articolo:

« ART. 83-bis. — *Costituzione del matrimonio.* — Il matrimonio si costituisce con

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale dello stato civile, di un uomo e di una donna, che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ».

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — *Età.* — I minori degli anni diciotto non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, anche per il merito, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

(È approvato).

## ART. 4.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.* — Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

## ART. 5.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata ».

A mio avviso l'articolo al nostro esame sarebbe suscettibile di una migliore formulazione tecnica che, nel contempo, assicurerebbe una maggiore uniformità di trattamento nei confronti di due persone che intendono con-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

trarre matrimonio. In altre parole, l'articolo 5 dovrebbe essere del seguente tenore:

## ART. 5.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi, o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata ».

Tale formulazione mi viene suggerita in considerazione del verificarsi di alcuni casi concreti nei quali vi sono ufficiali di stato civile che consentono la celebrazione del matrimonio anche in presenza del divieto contenuto nel codice civile, mentre altri si rifiutano di farlo. Secondo la formulazione da me auspicata, invece, tale ostacolo verrebbe aggirato in quanto lo stesso ufficiale di stato civile, anziché il tribunale, è in grado di accertare, da una sentenza passata in giudicato, se il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Atteso, tuttavia, che l'orientamento sinora emerso è quello di rinunciare alla presentazione di emendamenti, mi astengo dal proporre una formale modifica, auspicando che essa venga presa in considerazione in occasione dell'esame di tale provvedimento da parte del Senato.

DELL'ANDRO. Avrei comunque delle perplessità sulle modifiche prospettate dal Presidente.

SPAGNOLI. Io desidero invece esprimere il mio assenso nei confronti del testo elaborato dal Presidente.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo quindi in votazione l'articolo 5, nel testo delle proposte di legge nn. 23, 68, 76 e 145.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — *Assenso per il minore che ha compiuto i diciotto anni.* — Il minore che ha compiuto i diciotto anni non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316, è sufficiente l'assenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del settimo comma del presente articolo.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei nubenti.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale su istanza del minore con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori, al tutore o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

## ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-bis. — *Visita prematrimoniale.* — La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge.

I nubenti, quando hanno effettuato la visita prevista nel comma precedente, ne fanno dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, all'atto della richiesta della pubblicazione ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Desidero osservare che questo articolo, così come è formulato, può considerarsi pressoché inutile in quanto non risponde in maniera adeguata alle esigenze che si vogliono tutelare. Tuttavia, tenuto conto delle intese raggiunte, non propongo alcun emendamento.

RICCIO STEFANO. Aderisco alla osservazione dell'onorevole Martini Maria Eletta.

SPAGNOLI. Il gruppo comunista non condivide il merito delle osservazioni del relatore, ma ne condivide le conclusioni.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo pertanto in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 8 a 15 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare su di essi, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 100. — *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione*. — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti dei nubenti, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubenti, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, i nubenti, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti dall'articolo 97 ».

(È approvato).

## ART. 9.

L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 107. — *Forma della celebrazione*. — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

(È approvato).

## ART. 10.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 111. — *Celebrazione per procura*. — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro nubente. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

(È approvato).

#### ART. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

(È approvato).

#### ART. 12.

L'articolo 118 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

#### ART. 13.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di

mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

(È approvato).

#### ART. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — *Incapacità di intendere o di volere.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

(È approvato).

#### ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;

b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia della celebrazione del matrimonio;

c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del coniuge, per il quale l'assenso era necessario e che abbia

raggiunto la maggiore età, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — *Violenza ed errore*: — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è escluso per effetto di errore sull'identità della persona o su qualità personali di carattere essenziale.

L'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) una grave malattia fisica o psichica o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

2) l'esistenza di deviazioni sessuali che costituiscono ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

3) l'esistenza delle condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;

4) l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, o non inferiore a due anni ove si tratti di delitti contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione;

5) l'esistenza di fatti commessi anteriormente alla celebrazione del matrimonio, qualora gli stessi diano luogo alle condanne previste dal numero precedente;

6) altri fatti di analoga rilevante gravità.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o il timore od è stato scoperto l'errore ».

Vorrei osservare che, per quanto riguarda le ipotesi di errore essenziale sulle qualità

della persona, è stata prevista in questo articolo una casistica assai ampia. Ma al numero 6) è scritto: « Altri fatti di analoga rilevante gravità ».

Ora, io mi domando prima di tutto se vale la pena, dal punto di vista logico, di elencare i cinque casi precedenti per poi ricomprenderli tutti nel sesto. Inoltre mi chiedo se, mantenendo il punto 6), non corriamo il rischio di provocare una eccessiva dilatazione della valutazione soggettiva del giudice.

È noto che vi sono precedenti anche nella giurisprudenza ecclesiastica. Ricordo che vi fu una sentenza di annullamento del matrimonio a seguito di errore sulle condizioni economiche dell'altro coniuge. Tale sentenza fu trascritta nei registri dello stato civile con un certo scandalo della dottrina, ma sembra avere una sua logica perché, dal punto di vista della validità soggettiva, ognuno può assumere quale essenziale un carattere specifico della persona che intende sposare. Questo criterio però è contrario a tutta l'impostazione della legislazione civilistica italiana.

Il mio, dunque, è un semplice richiamo alla pericolosità del punto 6) dell'articolo 16.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Nella passata legislatura sostenni tesi analoghe a quelle ora espresse dal Presidente. L'articolo in esame è tuttavia il frutto di un compromesso tra opposte soluzioni, una delle quali partiva dalla totale assenza di una casistica. Allora si cominciò ad elencare i vari casi.

DELL'ANDRO. L'analogia non può comunque trasformarsi in valutazione soggettiva da parte del giudice.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. La analogia indubbiamente restringe l'area della validità del matrimonio. Vi potrebbero rientrare dei casi da cui deriverebbe la nullità di molti matrimoni. È per questo che eravamo arrivati ad eccedere nella casistica. Tuttavia, era difficile individuare le ipotesi da introdurre in una elencazione tassativa. E, di fronte ad una fattispecie particolare, come ad esempio quella rappresentata dall'esistenza di un figlio, ignota all'altro coniuge, quale giudizio si dovrebbe dare? È essa tale da integrare gli estremi di un « fatto di rilevante gravità »? Indubbiamente, si tratta di un fatto grave, però non è un fatto che incide nei rapporti tra le persone, quindi non è tale da rientrare nell'alveo del criterio al quale ci siamo attenuti.



DELL'ANDRO. A mio avviso, l'ipotesi avanzata dalla collega Martini non dovrebbe rientrare tra quelle che possono consentire la impugnazione del matrimonio. Si tratta, è vero, di un fatto di rilevante gravità, ma non può in alcun modo ricollegarsi con il criterio che è stato tenuto presente nel formulare la norma in esame, e cioè quello di prendere in considerazione soltanto i fatti che possano incidere sui rapporti tra le persone dei coniugi.

SPAGNOLI. Intervengo brevemente per chiarire il nostro pensiero in merito a questa controversia e motivare l'atteggiamento che noi assumemmo nella passata legislatura, sia nel corso dell'esame nel Comitato ristretto, sia durante la discussione in Commissione.

Alla base del problema si trovava l'esigenza di ampliare il regime della nullità per errore, che la legislazione vigente restringe entro margini tali da renderlo praticamente inapplicabile. A questo punto, però, si contrapponevano due alternative: quella di elaborare una elencazione tassativa di diverse singole situazioni, ovvero quella di ricorrere ad una formulazione di carattere generale, che tenesse conto di criteri obiettivi (cioè riferiti alla gravità delle situazioni) o soggettivi (cioè concernenti il riflesso che tali gravi situazioni potevano aver avuto nella formazione della volontà dei nubenti).

Ora, da una parte fu rilevato che ogni casistica non può che risultare monca, insufficiente ed iniqua, in quanto le diverse ipotesi in essa previste sono difficilmente individuabili e identificabili. Del resto se si esaminano le prime cinque ipotesi descritte nel testo in esame, si può agevolmente osservare che si tratta di casi-limite. Ma è altrettanto agevole comprendere come, nella pratica, si possano verificare situazioni di analoga gravità, e tuttavia tali da essere difficilmente identificabili *a priori* e tradotte in norma.

Dall'altra parte, per contro, fu obiettato che una formulazione di carattere generale poteva dar luogo ad interpretazioni troppo late, lasciando così alla valutazione discrezionale del magistrato un settore eccessivamente ampio, con il pericolo di dar luogo ad estensioni ed arbitrî tali da condurre anche ad una possibile deformazione dell'istituto.

Fu anche rilevato che, in sede di elaborazione del codice civile del 1942, era stata inizialmente formulata una norma assai ampia, che non conteneva alcuna traccia di casistica. Successivamente, però, anche in relazione ad una particolare linea di tendenza orientata nel senso di restringere il regime delle nullità

matrimoniali, si era deciso di scartare quella soluzione, e di seguire un'impostazione che aveva poi condotto alla formulazione vigente.

Nel contrasto tra le due diverse posizioni, che si erano delineate nel corso della discussione svoltasi nella passata legislatura in merito al problema ora in esame, si ritenne di adottare una formulazione che, a mio avviso, presenta una sua indubbia validità, pur tenendo conto delle fondate obiezioni avanzate dal nostro Presidente. Questa formulazione, che è appunto quella contenuta nell'articolo 16 del testo che stiamo discutendo, contiene la elencazione di una serie di situazioni distinte, elencazione che però non assume un carattere tassativo. La gravità delle situazioni descritte identifica il criterio in base al quale è possibile giungere all'individuazione pratica di altre fattispecie che ricadono nell'ambito della norma. Queste ultime debbono essere logicamente connesse con quelle richiamate esplicitamente, come è appunto precisato nella dizione contenuta nel numero 6) dell'articolo in esame, che fa riferimento ad « altri fatti di analoga rilevante gravità ».

In altre parole, non basta che una determinata ipotesi assuma un carattere di gravità perché l'ipotesi stessa possa considerarsi ricadente nella sfera della norma; occorre, invece, che si tratti di una gravità « qualificata », e precisamente di una gravità « rilevante » ed « analoga » alla gravità delle ipotesi elencate nei numeri da 1) a 5).

Certamente, ci rendiamo conto che quello prescelto non è un criterio perfettamente soddisfacente, in quanto non elimina del tutto il pericolo di possibili estensioni o di eventuali eccessive restrizioni.

Sembra però che, nel contrasto tra le due posizioni, delle quali l'una può portare a conferire una portata molto limitata alla norma, mentre l'altra rischia di creare delle situazioni pericolose, la formulazione prescelta possa essere, tutto sommato, considerata valida e rispondente all'esigenza di restituire al regime delle nullità matrimoniali l'ampiezza che ad esso certamente compete e, nello stesso tempo, di vincolare il magistrato ad alcuni criteri di fondo, che nella attuale stesura della norma traspaiono in misura abbastanza precisa.

In questo senso, ritengo che il criterio prescelto possa considerarsi idoneo, anche se esso lascia un certo margine a disposizione dell'interprete. Ma non bisogna dimenticare che, in ultima analisi, il margine di interpretazione esiste sempre, in rapporto a qualunque norma: ogni parola, ogni locuzione, consen-

tono ed anzi richiedono l'interpretazione da parte del magistrato.

Ebbene, noi riteniamo che il regime delle nullità matrimoniali, dovendo essere riformato, possa trovare nell'ambito di questa norma la sua più idonea collocazione. Riteniamo, cioè, che la formulazione prescelta debba essere confermata in questa sede, e ci auguriamo che essa possa essere accettata dal Senato (anche se ci rendiamo conto del fatto che in quel ramo del Parlamento potrà suscitare contrasti non indifferenti).

GARGANI. A mio avviso, la dizione di cui al numero 6) dell'articolo 16 del testo in esame non è tale, nonostante quanto è stato sostenuto dal collega Spagnoli, da consentire un riferimento specifico ad ipotesi obiettivamente delineate. In realtà, infatti, le fattispecie descritte nei numeri da 1) a 5) del medesimo articolo sono assai generiche, e pertanto la loro valutazione è rimessa al giudice.

Ora, a questo proposito, mi sembra di dover osservare che, se è vero che ogni norma legislativa necessita di interpretazione, è anche vero che la libertà interpretativa del magistrato può essere più o meno ampia a seconda della formulazione della norma stessa.

Mi sembra quindi che sarebbe più opportuno procedere magari ad un ampliamento della portata delle ipotesi richiamate nell'articolo 16, ma precisando e definendo contemporaneamente le ipotesi stesse, in modo da non lasciare al magistrato un margine di interpretazione troppo esteso: è evidente, infatti, che quando si verificano eventualità di questo genere, il magistrato tendenzialmente conservatore è portato ad interpretare determinate norme in senso restrittivo, mentre il giudice progressista si comporta in maniera opposta. Se una simile difformità dovesse affermarsi anche a proposito della norma in esame, certamente l'impostazione che ne sta alla base crollerebbe completamente.

di NARDO. Sono contrario all'impostazione che è stata adottata nella formulazione della norma in esame, in quanto essa comprende contemporaneamente due distinti criteri, e cioè quello elencativo e quello analogico. La adozione dell'uno o dell'altro di questi criteri potrebbe trovarmi consenziente, ma non l'adozione contemporanea di ambedue.

MAZZOLA. Riallacciandomi alle osservazioni del collega Gargani, vorrei che mi fosse fornita una precisazione in merito all'ipotesi prevista al numero 4) dell'articolo in discus-

sione, che fa riferimento alla «esistenza di una sentenza definitiva di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale». La valutazione di tali motivi di rilevante valore morale o sociale va effettuata dal giudice civile, oppure deve far capo ad una sentenza penale di condanna, che abbia applicato la relativa attenuante?

PRESIDENTE. È bene che questo punto sia chiarito, anche perché il legislatore ha delle responsabilità nei confronti dell'interprete. Ora, nell'inciso cui fa riferimento l'onorevole Mazzola si parla chiaramente di una «sentenza definitiva» di condanna alla reclusione. È evidente, quindi, che i motivi di particolare valore morale e sociale debbono essere dichiarati in tale sentenza. Se nell'articolo 16, punto 4), non vi fossero le parole «esistenza di una sentenza definitiva di condanna», potrebbe anche opinarsi la necessità di una dichiarazione precedente alla sentenza penale; nel nostro caso, invece, non mi sembra che possano sorgere siffatti problemi di interpretazione.

DELL'ANDRO. Se non ho capito male, i dubbi in ordine all'articolo al nostro esame sorgono dall'opportunità o meno di scegliere il criterio della casistica tassativa in luogo del criterio generico. Ma quand'anche optassimo per il criterio tassativo, fino a che punto una elencazione può essere valida? Anche essa, infatti, lascia un certo margine alla discrezionalità al giudice e, quindi, il pregiudizio legalistico della tassatività è un mito. E del resto, ogni precetto legislativo deve essere improntato ad un minimo di elasticità.

PRESIDENTE. Ma quantitativamente si tratta di due concetti ben diversi!

GARGANI. Io sono contrario sia a un criterio che all'altro. Il primo, cioè quello tassativo, non potrà mai esaurire le migliaia di casi che si verificano in realtà; il secondo, cioè quello dell'analogia, spinge il magistrato ad una interpretazione certamente più ampia che restrittiva. È giusto, quindi, addivenire ad un compromesso. Sono i termini tecnici della soluzione che non mi sembrano del tutto soddisfacenti.

MAZZOLA. Desidererei che mi fosse chiarito un dubbio che ho ancora in ordine al punto 3), laddove si indica l'esistenza di con-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

dizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Che cosa significa tale espressione ?

PRESIDENTE. Non v'è dubbio che tale punto ha dato luogo a discussioni e polemiche, tant'è vero che proprio ieri lo stesso onorevole Stefano Riccio lo ha fatto oggetto di critiche specifiche. In effetti dalla lettera del testo si deduce che il giudice civile si sostituisce al giudice penale, senza derivazione di effetti penali.

DELL'ANDRO. Il giudice civile accerta le condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, senza che sia necessario che una siffatta dichiarazione sia effettivamente resa dal giudice penale.

PRESIDENTE. In base a considerazioni di carattere pratico, io ritengo che il giudice penale si senta obbligato (a seguito della dichiarazione del giudice civile) a trarre delle conseguenze penali.

DELL'ANDRO. Ma in questo caso dovrebbe esserci un altro reato ! Non ritengo, comunque, che possa sussistere tale possibilità.

GARGANI. In un momento così delicato in ordine all'interpretazione della norma secondo una ormai consolidata tradizione civilistica ovvero in maniera rigidamente rispettosa della lettera della norma stessa, credo che sia lamentela di tutti che la magistratura commetta degli errori in un senso o nell'altro.

DELL'ANDRO. Ma il mito della certezza del diritto dove è andato a finire ?

GARGANI. Non intendevo minimamente iniziare un discorso filosofico.

Comprendo le precisazioni dell'onorevole Dell'Andro, ma le ipotesi previste sono tali da rendere possibile ogni interpretazione da parte dei giudici. Un esempio può essere fornito dai casi di malattia.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Le malattie sono rilevanti.

GARGANI. Credo che vi siano moltissimi esempi in materia.

DELL'ANDRO. Non ritengo opportuno seguire un indirizzo conservatore che spinga i

giudici a restringere notevolmente il campo delle interpretazioni.

PRESIDENTE. La sua preoccupazione, onorevole Gargani, è, dunque, che con questa norma l'interprete potrà spaziare su un campo più vasto.

GARGANI. No. Ho paura del contrario; sia ben chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole Dell'Andro, se quanto lei ha detto risponde al vero ne consegue che le osservazioni che sono state espone favoriranno una maggiore apertura da parte dei giudici.

GARGANI. Le mie intenzioni sono assolutamente contrarie ad una restrizione della portata della norma.

PRESIDENTE. Tanto è vero che lei sostiene che per evitare questo pericolo bisogna modificare la norma. Ma nello stesso tempo lei sostiene che se non modifichiamo la norma questo pericolo c'è.

Stavo dicendo, in polemica con l'onorevole Dell'Andro, che semmai queste sue osservazioni favoriranno una interpretazione più ampia.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Poiché sugli articoli da 17 a 29 nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 17.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 123. - *Simulazione*. — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando è stato contratto in base ad un accordo tra gli stessi diretto ad escluderne gli effetti ed esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione non è proponibile decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

La domanda deve essere respinta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostra che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

(È approvato).

## ART. 18.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

(È approvato).

## ART. 19.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — *Diritti dei coniugi e dei figli successivi alla pronunzia di nullità.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di natura patrimoniale finché non passa a nuove nozze.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il tribunale può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze.

Il tribunale, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applica l'articolo 155 ».

(È approvato).

## ART. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-bis. — *Responsabilità del coniuge e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge, se il matrimonio è annullato, una congrua indennità,

anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

(È approvato).

## ART. 21.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — *Cause di nullità note ad uno dei coniugi.* — Chiunque nel contrarre matrimonio occulta o comunque lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di una causa di nullità, che non sia quella derivante da un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda fino a lire un milione ».

(È approvato).

## ART. 22.

L'articolo 140 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 140. — *Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.* — La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila ».

(È approvato).

## ART. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — *Diritti e doveri reciproci dei coniugi.* — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

(È approvato).

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

## ART. 24.

Dopo l'articolo 143 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. - *Cognome della moglie.* — La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile, fino a che non passa a nuove nozze ».

(È approvato).

## ART. 25.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. - *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.* — I coniugi di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune ».

(È approvato).

## ART. 26.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. - *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo sull'indirizzo della vita della famiglia o sulla fissazione della residenza familiare ciascuno dei coniugi può chiedere, anche oralmente, l'intervento del giudice tutelare.

Il giudice, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questo non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente deve essere comunicata ai coniugi, ciascuno dei quali può impugnarla davanti al tribunale entro quindici giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione ».

(È approvato).

## ART. 27.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. - *Abbandono della residenza coniugale.* — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è so-

speso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, secondo comma, e 147, primo comma ».

(È approvato).

## ART. 28.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. - *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione deve essere conforme a principi etici e sociali ».

(È approvato).

## ART. 29.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. - *Concorso negli oneri.* — I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

## ART. 30.

L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. — *Scioglimento del matrimonio.* — Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ».

DELL'ANDRO. Il gruppo democristiano voterà a favore di questo articolo, mantenendo peraltro ferma la sua riserva politica relativa al divorzio.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo pertanto in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli da 31 a 87 che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 31.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. — *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

(È approvato).

## ART. 32.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — *Casi di separazione personale.* — La separazione può essere chiesta quando si verificano fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di en-

trambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il tribunale, pronunciando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa, sia addebitabile ».

(È approvato).

## ART. 33.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

## ART. 34.

L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 154. — *Riconciliazione.* — La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta ».

(È approvato).

## ART. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, ed i suoi diritti di visita; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro

mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo ».

(È approvato).

#### ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tribunale pronunciando la separazione può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione.

Il tribunale che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

(È approvato).

#### ART. 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-bis. — *Cognome della moglie.* — Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole e può, parimenti, autorizzare la moglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivarle pregiudizio ».

(È approvato).

#### ART. 38.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

(È approvato).

#### ART. 39.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo, in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

(È approvato).

#### ART. 40.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — *Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.* — Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ».

(È approvato).

#### ART. 41.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare nè ai diritti, nè ai doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce ».

(È approvato).

## ART. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del tribunale.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

(È approvato).

## ART. 43.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — *Modifica delle convenzioni.* — Le modifiche, prima del matrimonio, delle convenzioni matrimoniali e quelle previste dall'articolo precedente non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver acconsentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, ma prima che tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni stesse abbiano espresso il loro consenso alla modifica, questa può essere omologata dal tribunale su richiesta dell'altro coniuge. Per l'udienza di omologazione sono citate tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni, o i loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale delle convenzioni matrimoniali.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia delle convenzioni matrimoniali rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che le ha ricevute ed a margine della trascrizione delle convenzioni medesime ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

(È approvato).

## ART. 44.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — *Controdichiarazioni.* — È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono avere effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

(È approvato).

## ART. 45.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — *Capacità del minore.* — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

(È approvato).

## ART. 46.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 166-bis. — *Divieto di costituzione di dote.* — È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote ».

(È approvato).

## ART. 47.

L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

## DEL FONDO PATRIMONIALE.

(È approvato).

## ART. 48.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — *Costituzione del fondo patrimoniale.* — Ciascuno o ambedue i coniugi,



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo ».

(È approvato).

## ART. 49.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — *Impiego ed amministrazione del fondo.* — La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale ».

(È approvato).

## ART. 50.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 169. — *Alienazione dei beni del fondo.* — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

(È approvato).

## ART. 51.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 170. — *Escuzione sui beni e sui frutti.* — L'esecuzione sui beni del fondo e

sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

(È approvato).

## ART. 52.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 171. — *Cessazione del fondo.* — La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il tribunale può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

(È approvato).

## ART. 53.

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

## ART. 54.

L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

## DELLA COMUNIONE LEGALE.

È soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

(È approvato).

## ART. 55.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177. — *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matri-

monio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

*b)* i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

*c)* i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

*d)* le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

Quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti la famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

(È approvato).

#### ART. 56.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — *Comunione delle imprese.* — I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

(È approvato).

#### ART. 57.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — *Beni personali.* — Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

*a)* i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;

*b)* i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

*c)* i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

*d)* i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

*e)* i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno morale o di un danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

*f)* i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale abbia preso parte l'altro coniuge ».

(È approvato).

#### ART. 58.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. — *Amministrazione della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

(È approvato).

#### ART. 59.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — *Rifuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera *d)* dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

(È approvato).

#### ART. 60.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 182. — *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del tribunale e con le cautele

eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi ».

(È approvato).

#### ART. 61.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è incapace o non in grado di manifestare la propria volontà ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al tribunale di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione ».

(È approvato).

#### ART. 62.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e non ratificati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e in ogni caso entro un anno dallo scioglimento della comunione.

Se gli atti stessi riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente ».

(È approvato).

#### ART. 63.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 185. — *Amministrazione dei beni personali del coniuge.* — All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217 ».

(È approvato).

#### ART. 64.

L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — *Obblighi gravanti sui beni della comunione.* — I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

(È approvato).

#### ART. 65.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ».

(È approvato).

#### ART. 66.

L'articolo 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 188. — *Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

(È approvato).

#### ART. 67.

L'articolo 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — *Obbligazioni contratte dai coniugi durante il matrimonio.* — I beni della comunione, limitatamente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro ».

(È approvato).

## ART. 68.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — *Responsabilità sussidiaria dei beni personali.* — I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti ».

(È approvato).

## ART. 69.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale.

In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi e degli altri componenti la famiglia che partecipano alla azienda stessa ».

(È approvato).

## ART. 70.

L'articolo 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 192. — *Rimborsi e restituzioni.* — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il tribunale può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il terzo comma. I prelievi si ef-

fettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Ciascuno dei componenti la famiglia, nel caso di azienda a conduzione familiare, può esercitare le facoltà previste nei commi precedenti ».

(È approvato).

## ART. 71.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere richiesta da uno dei coniugi.

I creditori di uno dei coniugi non possono, senza il consenso dell'altro, chiedere la separazione dei beni.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali ».

(È approvato).

## ART. 72.

L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 194. — *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga svolta nell'ambito della famiglia e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1972

In ogni caso la ripartizione non può attribuire a ciascuno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

(È approvato).

## ART. 73.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *Prelevamento dei beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione, o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

I coniugi debbono fare una descrizione, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dei loro beni mobili esistenti al momento del matrimonio ed uguale descrizione debbono fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni i mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima ».

(È approvato).

## ART. 74.

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — *Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.* — Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge ».

(È approvato).

## ART. 75.

L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 197. — *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può far-

si, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui ».

(È approvato).

## ART. 76.

Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

## ART. 77.

L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

## DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE.

(È approvato).

## ART. 78.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 210. — *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare la comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed all'eguaglianza delle quote ».

(È approvato).

## ART. 79.

L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 211. — *Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.* — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente ad una quota corrispondente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

(È approvato).

## ART. 80.

Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

## ART. 81.

L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI.

(È approvato).

## ART. 82.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. — *Separazione dei beni.* — Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni, da lui acquistati prima o durante il matrimonio, che non sono stati inclusi nel fondo patrimoniale previsto dall'articolo 167 e sono stati esclusi dalla comunione legale, regolata nella sezione III del presente capo, ovvero sono stati esclusi dalla comunione convenzionale regolata nella sezione IV del presente capo ».

(È approvato).

## ART. 83.

L'articolo 216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — *Separazione convenzionale dei beni.* — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi abbia la titolarità dei beni da lui acquistati prima e durante il matrimonio ».

(È approvato).

## ART. 84.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 217. — *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi ere-

di, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questi o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti ».

(È approvato).

## ART. 85.

L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 218. — *Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.* — Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario ».

(È approvato).

## ART. 86.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 219. — *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

(È approvato).

## ART. 87.

Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI